Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di undici buoni fruttiferi (serie Q/P n. 181, 182, 183, 184 e 185 emessi in data 11.2.1987 del valore nominale di Lire 1.000.000 ciascuno; serie Q/P n. 196 emesso in data 16.3.1987 del valore nominale di Lire 1.000.000; serie Q/P n. 202 emesso in data 15.4.1987 del valore nominale di Lire 1.000.000; - serie Q/P n. 224 emesso in data 15.5.1987 del valore nominale di Lire 1.000.000; - serie Q n. 20 emesso in data 14.4.1988 del valore nominale di Lire 5.000.000; - serie Q n. 47 emesso in data 21.3.1989 del valore nominale di Lire 5.000.000; - serie Q n. 429 emesso in data 21.3.1989 del valore nominale di Lire 1.000.000), che ha riscosso alla scadenza trentennale per un importo complessivo di euro 116.519,70; a tal proposito lamenta che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto la somma erogata per i buoni serie Q/P n. 181-182-183-184-185-196-202-224 è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché le originali condizioni risultanti sul retro; infatti, per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, non sono stati apposti timbri modificativi per i buoni n. 181-182-183-184-185-196-202-224, in violazione di quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, restando quindi valida l'originaria dicitura su di essi riportata ("*lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*"). L'istante deduce altresì che, per il calcolo della somma erogata per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dei buoni serie Q n. 20-47, non è stata considerata la misura fissa di Lire 656.376 e di Lire 131.275 per il buono n. 429: infatti, l'importo in cifra

fissa per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non ha subito alcuna variazione all'atto della sottoscrizione dei BPF oggetto di ricorso.
Parte ricorrente invoca quindi il legittimo affidamento sulla validità delle condizioni economiche riportate sui titoli e richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte Cassazione (in particolare, sentenze n. 13979/2007 e n. 3963/2019), nonché varie sentenze della giurisprudenza di merito e numerose decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario. Rinviando alle perizie allegate, il ricorrente sostiene che il valore dei titoli alla scadenza, al netto della ritenuta fiscale, sia pari ad euro 160.193,77, e non già ad euro 116.519,70 come rimborsato dall'intermediario e che, pertanto, quest'ultimo è tenuto a riconoscere la differenza di euro 43.674,07.
Insoddisfatto dell'interlocuzione avviata a mezzo reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro che l'intermediario provveda a corrispondere la somma di euro 43.674,07 al netto della ritenuta fiscale, pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso pari ad euro 116.519,70 e il valore di rimborso desumibile dal retro dei buoni pari ad euro 160.193,77, oltre le spese di perizia come da proforma di fattura per l'importo di euro 1.144,00.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato, adducendo le seguenti ragioni: *a*) i buoni oggetto di ricorso sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; *b*) la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); *c*) il d.m. testé citato, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli uffici, in attesa di ricevere i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto); *d*) l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese, se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".
Con riferimento alla contestazione del ricorrente, che richiede l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni oggetto del presente ricorso per il periodo dal 21° al 30° anno, dunque, l'intermediario eccepisce che: 1) i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti i due timbri prescritti; 2) alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M.; 3) tale comportamento è stato assolutamente corretto, come riconosciuto in moltissime occasioni dai giudici di merito (*ex multis* v. all. 3), nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, all. n. 4 alle controdeduzioni); 4) la sentenza n. 3963/19 della Cassazione, SS.UU. sarebbe favorevole al resistente, in quanto, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei BFP, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie dei detti titoli; 5) non sono applicabili i principi di cui alla Cass. SS.UU. n. 13979/07, perché riguardano fattispecie diverse aventi ad oggetto buoni a termine in ordine ai quali vi era controversia circa il fatto che fosse o meno intervenuta la prescrizione; 6) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in

vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019); 7) con la sentenza n. 26 del 20.2.2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 173 del D.P.R. 29.3.1973, n. 156, che prevedeva la possibilità di variare unilateralmente *in peius* il rendimento dei buoni.
Parte ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, ove, nell'insistere nell'accoglimento del ricorso, ribadisce il mancato rispetto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986, in quanto, in relazione agli ultimi dieci anni di vita dei buoni, il timbro apposto dall'intermediario sui buoni nn. 181-182-183-184-185-196-202-224 non ha apportato alcuna modifica alle condizioni economiche rispetto alla tabella originaria, mentre per i buoni nn. 20-47-429 l'importo in cifra fissa per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non ha subito alcuna variazione; riafferma quindi la pretesa all'applicazione delle condizioni riportate a tergo in ordine al rendimento fisso previsto per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno e, a sostegno della propria domanda, allega diverse sentenze della giurisprudenza di merito e numerose decisioni dell'ABF (tra cui Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20).

DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tredici buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.
Dall'analisi documentale dei titoli si evince quanto segue: 1) i moduli utilizzati per l'emissione dei buoni nn. 181, 182, 183, 184, 185, 196, 202, 224 sono quelli della serie P, mentre i buoni nn. 20, 47 e 429 risultano emessi su moduli propri della serie Q; 2) sul fronte di tutti i buoni n. 181, 182, 183, 184, 185, 196, 202 e 204 è stata apposta la dicitura "Serie Q/P" e sul retro è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno: tale timbro non modifica l'indicazione riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno); 3) i buoni nn. 20, 47 e 429, emessi su moduli propri della serie Q, recano sul retro a stampa i tassi di interesse previsti dal D.M. 13.6.1986 per i primi 4 scaglioni e, sempre a stampa, è riportata la dicitura relativa alle condizioni economiche riferite al quinto scaglione "*più Lire 656.376 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*" per i buoni n. 20 e 47 del valore nominale di Lire 5.000.00 e "*più Lire 131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*" per il buono n. 429 del valore nominale di Lire 1.000.000 e sul retro appare, infine, la dicitura che prevede la possibilità di variazione dei tassi di interesse e quella che afferma che gli interessi sono soggetti alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione.
Giova rammentare il quadro normativo di riferimento.
In particolare, l'art. 5 del D.M. 13.6.1986 prevede che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*".
Dal canto suo, l'art. 7 del D.M. 23.6.1997 stabilisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi dal 21.9.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) per i primi venti anni vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale,

differentemente da quanto stabilito successivamente a partire dal 1°.7.1997. Inoltre, i Buoni Fruttiferi Postali emessi fino al 20.9.1986 sono esenti dalla ritenuta fiscale. Infine, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19.9.1986, n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20.9.1986), convertito dalla L. 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i Buoni emessi dal 1.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%; tale ritenuta è stata soppressa con il d.lgs. 1.4.1996, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3.5.1996) e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.

Il Collegio deve poi ricordare anche che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "*i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)*".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Occorre però puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), "*lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione… Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo*"; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo

dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie in questione.
Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, "*non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno*".
Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello* jus variandi *dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, " il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti*"". Ed invero, "*se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*" (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.
Ciò posto, per i buoni serie Q/P nn. 181, 182, 183, 184, 185, 196, 202 e 204, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni fruttiferi scaduti per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti.
Per i buoni serie Q nn. 20, 47 e 429, con riferimento all'ultimo scaglione temporale, il Collegio rileva che la differenza di rendimento è determinata dall'effetto cumulato del prelievo anno per anno della ritenuta fiscale, che ha determinato una contrazione del capitale produttivo di interessi esistente alla scadenza del 20° anno e, conseguentemente, una riduzione del rendimento generato negli ultimi dieci anni rispetto a quello indicato – in valore assoluto – sul retro del titolo.
Al proposito, il Collegio di coordinamento (n. 6142/20) ha recentemente ritenuto che "*L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in*

contratto"; ne consegue che *"può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".* Discende da quanto precede che le pretese del ricorrente, con specifico riguardo ai suddetti tre buoni serie Q, non meritano accoglimento.

Neppure può essere accolta la richiesta restitutoria dei ricorrenti di rimborso delle spese di perizia, della quale gli istanti si sono avvalsi per l'istruttoria preliminare del caso specifico e che, per tale ragione, devono restare a loro carico; peraltro, essendo tale istanza restitutoria e non già risarcitoria non può applicarsi il noto orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) secondo cui, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente equitativamente determinato dal Collegio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta, limitatamente ai buoni della serie Q/P, il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO